

# STATUTO ADOC APS sede dell' EMILIA ROMAGNA PARTE PRIMA



## Art. 1 – (Costituzione, sede, durata)

E' costituita con sede a Bologna, l'ADOC - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI, Associazione di Promozione Sociale sede dell'EMILIA ROMAGNA (per brevità ADOC APS EMILIA ROMAGNA).

L'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA è l'associazione dei consumatori e degli utenti associati per la promozione sociale e per la difesa dei diritti nel rispetto dei principi affermati dalla Costituzione Repubblicana, dai Trattati europei e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dal D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (da ora in avanti denominato anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni.

L'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

Non vi è alcuna incompatibilità tra l'adesione all'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA e la partecipazione ad associazioni politiche o sindacali, i cui statuti o programmi non siano in contrasto con gli scopi, obiettivi e contenuti del presente Statuto.

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha sede legale in Bologna in Via Serena 2/2, cap 40127 ed ha il Codice Fiscale numero 91232470376.

La denominazione ADOC - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI sede dell'EMILIA ROMAGNA, il suo acronimo ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA e il logo distintivo sono tutelati ai sensi di legge. La tutela del logo e l'utilizzo e la gestione degli stessi da parte delle dell'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA e delle sue articolazioni provinciali è disciplinata dal regolamento di attuazione dello Statuto dell'ADOC APS NAZIONALE.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## Art. 2 – (Scopi, obiettivi e attività di interesse generale)

L'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA, riconosce e rende propri gli scopi, obiettivi e attività di interesse generale dell'ADOC APS NAZIONALE di cui

allo Statuto dell'ADOC APS Nazionale a cui si rinvia e che vengono, qui elencati per completezza del presente statuto.

L'Associazione ha, quindi, come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in un'ottica di sostenibilità economica, sociale, ambientale e consumerista e di miglioramento della qualità della vita.

In particolare l'Associazione intende perseguire in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, i seguenti scopi ed obiettivi, tenendo conto, comunque, che la rappresentanza legale e processuale per la realizzazione degli scopi sotto elencati, spetta al Presidente Nazionale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'ADOC APS NAZIONALE:

- 1) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera w del CTS, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 2) promuovere tutte le forme di confronto tra le parti e la conciliazione come strumento di composizione delle controversie, attivare ogni eventuale azione giudiziaria, compresa la costituzione di parte civile e l'azione collettiva, l'azione inibitoria collettiva, l'azione di classe nelle forme e nelle sedi opportune e di ogni altra iniziativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi, patrimoniali e non patrimoniali, e dei diritti omogenei individuali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente;
- 3) stimolare le istituzioni, nazionali ed internazionali e tutte le forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi per garantire e rafforzare i diritti dei consumatori e degli utenti;
- 4) promuovere e favorire l'associazionismo, il volontariato e ogni forma di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- 5) contrastare, in attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e pari opportunità, ogni forma di discriminazione nei confronti dei consumatori e cittadini che, per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali, religiosi, di appartenenza a gruppi etnici, di orientamento sessuale e di identità di genere, di specifiche condizioni socio-economiche e reddituali, di cultura o di altra causa, siano in condizione di marginalità sociale;
- 6) promuovere la pluralità, la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai consumatori da parte degli attori economici, la

- corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei beni e servizi offerti, la tutela della privacy e dei dati personali;
- 7) promuovere e stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati e per i consumatori;
  - 8) promuovere e diffondere la cultura consumeristica, il consumo responsabile e lo sviluppo sostenibile, sia nei confronti delle imprese e istituzioni sia nei confronti dei consumatori e utenti, anche al fine di migliorare la qualità della vita e di tutelare, in ogni forma, il diritto alla salute dei cittadini;
  - 9) promuovere sia la tutela dell'ambiente, anche in un'ottica di prevenzione delle calamità naturali, che la sicurezza della viabilità e delle infrastrutture di trasporto, nei confronti di qualsiasi soggetto;
  - 10) per conseguire gli obiettivi statuari l'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA potrà promuovere e patrocinare interventi, studi, progetti e attività di ricerca, corsi e progetti di formazione e studio, conferenze, dibattiti, convegni e seminari nonché editare ogni tipo di pubblicazione e ogni genere di attività di divulgazione finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali, economiche e culturali dei consumatori, utilizzando fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria (anche attraverso l'istituzione di appositi partenariati), oppure quelle provenienti da Enti o da privati con finalità affini a quelle dell'Associazione, attraverso gruppi di acquisto o la bilateralità con soggetti pubblici e privati;
  - 11) sviluppare il dialogo e il confronto con tutti gli attori economici e stimolare a livello comunitario, nazionale e regionale un'attività legislativa e regolamentare che tuteli i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, favorendo l'informazione e l'educazione dei consumatori sui propri diritti fondamentali e su come tutelarli;
  - 12) promuovere e tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi patrimoniali e non patrimoniali, i diritti omogenei individuali dei consumatori ed utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto. Tutelare il risparmio con riguardo all'offerta al pubblico da parte degli intermediari dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. L'attività di ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA sarà orientata sul piano informativo, preventivo (anche nella fase precontrattuale e contrattuale), per la salvaguardia del superiore principio della trasparenza. Per raggiungere lo scopo l'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA potrà effettuare monitoraggi sui predetti servizi al fine di informare i cittadini dell'eventuale esistenza di prodotti e servizi non adeguati a determinate fasce di clientela. Inoltre potrà istituire anche sportelli virtuali attraverso i siti web della struttura nazionale e territoriale. Avrà la possibilità di promuovere anche azioni all'Arbitro Bancario e Finanziario per le controversie sui

- servizi bancari e all'Arbitro delle Controversie Finanziarie per tutelare gli investitori. Potrà, inoltre, promuovere con ogni mezzo consentito dalla legge attività di prevenzione del fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;
- 13) garantire la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche se erogati da privati;
  - 14) promuovere azioni e ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, la tutela della salute e dell'ambiente;
  - 15) promuovere azioni preventive e giurisdizionali a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambito informatico e telematico, di cyberbullismo e/o di azioni di contrasto nel gioco d'azzardo patologico;
  - 16) partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli aspetti che concorrono ad accrescere il benessere individuale dei consumatori;
  - 17) promuovere la formazione di proprie strutture territoriali e la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
  - 18) promuovere accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d'impresa, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli associati. Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma g, del decreto n. 260 del 21 dicembre 2012 del MISE;
  - 19) l'ADOC APS, ove ritenuto opportuno per il conseguimento dei suddetti obiettivi statutari, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali, che si prefiggano scopi analoghi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal CTS, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio

Nazionale.

### **Art. 3 - (Associati)**

L'Associazione è costituita dagli associati. Possono far parte dell'ADOC APS sede dell' EMILIA ROMAGNA le persone fisiche o associazioni, enti del terzo settore o associazioni o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati iscritti all'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA partecipano alla vita associativa; tutti gli associati possono essere eletti alle cariche associative ed esercitare il diritto di voto per eleggere gli organi associativi in modo libero e democratico in qualsiasi istanza o livello dell'Associazione, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati possono partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; possono esaminare i libri associativi tenuti presso la sede delle strutture, previa richiesta scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima.

Chi intende iscriversi può presentare domanda presso la sede dell'Associazione e deve compilare e sottoscrivere una scheda di adesione. La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera che può essere trasmessa anche on-line e che viene stampata e distribuita esclusivamente dall'ADOC APS NAZIONALE.

In caso di rigetto della richiesta, la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30 giorni, le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il collegio dei Probiviri Regionale si pronunci sulla propria istanza.

L'iscrizione comporta per il nuovo associato il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

Tali contributi sono finalizzati alle esigenze di tutela dei consumatori e debbono rispecchiare lo spirito solidaristico dell'Associazione.

Eventuali abusi saranno sanzionati dagli organi competenti.

La modalità di iscrizione è disciplinata attraverso il regolamento sul

tesseramento approvato in sede di Direzione Nazionale con cadenza almeno annuale, con la tracciabilità economica e anagrafica, così come previsto dall'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del MISE del 21 dicembre 2012.

L'iscrizione che non rispetti tali requisiti è da considerarsi nulla.

La struttura nella quale si rilevino tali inadempienze, dovrà essere sottoposta al monitoraggio degli organi competenti, che possono proporre una assemblea straordinaria degli associati anche finalizzata al rinnovo degli organi statutari.

La qualità di associato si perde per morte, recesso notificato per iscritto che ha effetto immediato, mancato rinnovo dell'iscrizione, morosità, per provvedimento di esclusione.

Può essere escluso l'associato che venga meno agli obblighi derivanti dal presente statuto o che danneggi in qualsivoglia modo gli interessi della associazione o compia azioni incompatibili con i fini della medesima, quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi, l'immagine e gli interessi dell'associazione.

Il provvedimento di richiamo, sospensione, esclusione del singolo associato è adottato dalla sede provinciale competente e viene deliberato dalla Direzione Provinciale che provvede all'invio della comunicazione scritta all'associato interessato.

L'associato escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui l'associato rivesta incarichi regionali o nazionali il provvedimento di esclusione è comunque adottato dalla Direzione Nazionale e il ricorso contro il provvedimento di esclusione va presentato al Collegio dei Probiviri Nazionale con le stesse modalità.

La decadenza per morosità è deliberata dalla Direzione Provinciale della sede provinciale competente per l'associato che non abbia adempiuto al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del precedente versamento.

Gli associati che cessano di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e devono corrispondere quelli maturati, né hanno alcun diritto sul Patrimonio dell'Associazione.

**PARTE SECONDA**  
**STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE**

**Art. 4 - (ADOC APS Emilia Romagna: autonomia, definizione, struttura e compiti)**

L'ADOC APS Emilia Romagna è giuridicamente ed amministrativamente autonoma, gode di autonomia operativa e gestionale-organizzativa secondo le competenze attribuite dallo Statuto dell'ADOC APS NAZIONALE e risponde direttamente e processualmente tramite il proprio rappresentante dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta e segue le linee guida nazionali. Nella sede regionale ed in quelle provinciali potranno essere effettuati controllo da parte della struttura nazionale per verificare il rispetto delle norme. Le sedi provinciali rientranti nella Regione Emilia Romagna dovranno dotarsi di un proprio statuto che deve essere conforme ed in armonia con il presente statuto e con quello nazionale. Le sedi provinciali dovranno altresì dotarsi di un organo di controllo nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 30 del CTS. Detto organo sarà regolato e disciplinato dall'art. 11 del presente Statuto a cui si rinvia e che dovrà applicarsi analogicamente, dal CTS e, comunque, da tutta la normativa vigente.

L'ADOC APS Nazionale non risponde, per il fatto dell'adesione delle rappresentanze locali all'associazione nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture periferiche o dalle persone che le rappresentano, nonché le eventuali iniziative od attività poste da queste in essere lesive al nome ed all'immagine dell'associazione, ovvero difformi dagli indirizzi, scopi, obiettivi, attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto. Tutte le strutture provinciali e regionali ed i relativi rappresentanti sono responsabili per le obbligazioni assunte nell'esercizio del loro mandato senza potersi ricondurre all'ADOC APS NAZIONALE.

I rapporti amministrativi della tenuta degli iscritti relativi al tesseramento, interventi di natura finanziaria disposti dall'ADOC APS NAZIONALE a favore ed in collaborazione con le articolazioni territoriali, costituiscono un fatto organizzativo e di assistenza propria dell'associazione nazionale senza assunzione di alcuna corresponsabilità da parte di quest'ultima.

L'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA è costituita da tutte le strutture territoriali esistenti nell'ambito della Regione e realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le strutture della regione.

#### L'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA:

- è competente su tutte le materie disciplinate nelle leggi regionali per la difesa e l'orientamento dei consumatori e per l'attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;
- promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Associazione a favore dei consumatori, degli utenti e risparmiatori nella Regione;
- è preposta alla gestione dei rapporti e al confronto con l'Ente Regione;
- esplica attività di ricerca, elaborazione, sintesi e scelta delle politiche consumeristiche di carattere regionale;
- promuove lo sviluppo della bilateralità, del confronto, del dialogo e della risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- svolge compiti di coordinamento, orientamento e controllo delle realtà organizzative e amministrative delle ADOC APS Provinciali;
- in raccordo con la ADOC APS nazionale è responsabile della gestione sulla formazione, sull'attività mutualistica e solidaristica, sul terzo settore, sull'attività no profit ed il volontariato con particolare riguardo allo sviluppo dell'impegno nel servizio civile;
- per ragioni di carattere organizzativo e per ottimizzare e rendere più efficace l'attività delle strutture territoriali si può procedere alla regionalizzazione politica, organizzativa ed amministrativa delle strutture territoriali di una Regione purché ci sia il consenso unanime delle strutture provinciali della stessa Regione.

L'ADOC APS Emilia Romagna è dotata di un proprio statuto registrato a garanzia della autonomia amministrativa e politica della stessa.

#### **Art. 5 – (L'ADOC APS Emilia Romagna: organi)**

Sono Organi dell'ADOC APS Emilia Romagna:

- l'Assemblea Regionale;
- la Direzione Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il Vice Presidente Regionale;



- il Collegio dei Probiviri Regionale;
- il Tesoriere Regionale;
- Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo.

#### **Art. 6- (Assemblea Regionale)**

L'Assemblea Regionale è validamente costituita dai delegati eletti dalle Assemblee Provinciali degli associati in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati eletti dalle Assemblee Provinciali degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati eletti dalle Assemblee Provinciali degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati delegati possono farsi rappresentare per delega scritta, da altro associato che non può disporre di più di tre deleghe oltre la propria.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione e stabilire il diritto di intervento.

All'Assemblea Regionale spettano i poteri deliberativi per il territorio di competenza. L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale dell'Associazione, secondo le norme regolamentari ispirate ai principi di elettività e democraticità. L'Assemblea Regionale è convocata a cura del Presidente con avviso pubblico di 15 giorni prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti i delegati eletti nelle Assemblee Provinciali e per favorire la loro partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Copia della convocazione dell'assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviati alla sede nazionale.

L'Assemblea Regionale elegge:

- i componenti della Direzione Regionale.

Sono, comunque, salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500.

#### **Art. 7 - (Direzione Regionale)**

La Direzione Regionale è l'organo di direzione.

Esso è composto da non meno di sette e non più di ventuno membri eletti

dall'Assemblea Regionale. Si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata 1/3 dei componenti. Le delibere della Direzione Regionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I compiti della Direzione Regionale, salve le competenze dell'Assemblea regionale previste dall'art. 25 del CTS nel caso in cui l'ADOC APS regionale abbia un numero di associati inferiori a 500, sono:

- definire le linee strategiche dell'azione dell'ADOC APS Regionale sul territorio;
- approvare il rendiconto o il bilancio consuntivo (a seconda di quanto previsto dall'art. 13 secondo comma del CTS) entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositarne copia conforme entro e non oltre 30 giorni presso la sede della Presidenza Nazionale. Il deposito dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine ultimo previsto per legge del 30 giugno di ogni anno (ex art. 48 comma 3 del CTS). Comunque saranno rispettate tutte le disposizioni di legge ed in particolare gli artt. 13 e 14 del CTS;
- approvare il bilancio preventivo;
- vigilare sulla corretta attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere regionali e di quelle nazionali verificandone l'applicazione;
- sanzionare gli associati o i dirigenti che violano l'art. 3 dello Statuto;
- deliberare sull'espulsione degli associati in base all'art. 3 del presente Statuto;
- eleggere a livello Regionale:

il Presidente,

il Vice Presidente,

la Segreteria Regionale, il Tesoriere Regionale, il Collegio dei Probiviri,

il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo.

#### **Art. 8 – (La Segreteria Regionale)**

La Segreteria Regionale è l'organo di gestione e amministrativo.

Esso è composto da non meno di tre a non più di cinque membri eletti dalla Direzione Regionale (o dall'Assemblea nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore a 500). Esso si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente. Le delibere della Segreteria

sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500, i compiti della Segreteria Regionale, in particolare, sono:

- deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Runtis;
- predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- coadiuvare il Presidente Regionale nell'amministrazione gestionale ed organizzativa.

Il potere di rappresentanza attribuito a livello regionale agli amministratori per quanto di loro competenza territoriale è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 9 - (Presidente Regionale)**

Salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500, il Presidente Regionale è eletto dalla Direzione Regionale ed ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell'Associazione a livello regionale, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto. Rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.

Non esiste incompatibilità tra l'incarico di Presidente dell'ADOC APS Regionale e l'incarico di Presidente di una struttura Provinciale.

La struttura regionale deve coincidere con la struttura provinciale del capoluogo di regione.

Il Presidente Regionale, salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500, ha i seguenti compiti:

- convoca la Segreteria Regionale, la Direzione Regionale e l'Assemblea Regionale;
- presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Segreteria Regionale, dalla Direzione Regionale e dall'Assemblea Regionale;
- assicura il coordinamento delle attività della Segreteria Regionale e della Direzione Regionale con le direttive di ordine generale emanate dagli organi centrali dell'Associazione.

Il Presidente Regionale può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente Regionale. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente Regionale sono assunte dal Vice Presidente Regionale.

#### **Art. 10 - (Vice Presidente Regionale)**

Il Vice Presidente Regionale affianca il Presidente Regionale nell'esercizio della sua attività, viene eletto dalla Direzione Regionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Non esiste incompatibilità tra l'incarico di Vice Presidente dell'ADOC APS Regionale e l'incarico di Vice Presidente o Presidente dell'ADOC APS Provinciale. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell'art. 18 ultimo capoverso.

#### **Art. 11 - (il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo regionale)**

Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di controllo regionale è l'organo di controllo contabile la cui nomina è obbligatoria ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del CTS.

Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dalla Direzione Regionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con altre cariche sociali.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo regionale, ai quali si applica l'art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del c.c. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti dell'Associazione ed è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita inoltre il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione

e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo Regionale sono:

- controllare la regolarità dei documenti contabili di tutte le sedi presenti nel proprio territorio;
- redigere e presentare alla Direzione Regionale e provinciale le rispettive relazioni al rendiconto annuale e dell'attività svolta.

Il Presidente partecipa alle riunioni della Direzione regionale, della Segreteria regionale e Direzioni provinciali.

#### **Art. 12 - (Collegio dei Probiviri Regionale)**

Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante ed è eletto dalla Direzione Regionale. Esso è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e i componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri giudica:

- sui ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti l'associato adottati dalla Direzione Provinciale;
- sui conflitti di competenza tra gli organi dell'ADOC APS regionale e le sedi presenti nel proprio territorio.

#### **Art. 13 - (Tesoriere Regionale)**

Salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500, il Tesoriere Regionale è eletto dalla Direzione Regionale ed è l'organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Partecipa alle riunioni della Segreteria Regionale con voto consultivo.

### **PARTE TERZA**

#### **Art. 14 - (Il Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità, da contributi

dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, da sottoscrizioni volontarie e da ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

All'Associazione è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 15 – (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)**

1. Il patrimonio dell'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 16 – (Scritture contabili e bilancio)**

1. L'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA redige il bilancio nelle forme e nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del CTS, dallo Statuto dell'ADOC APS NAZIONALE e dal Regolamento che verrà adottato dall'ADOC APS NAZIONALE.
2. Il bilancio di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Il bilancio è sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci Revisori- Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti per di cui all'art. 30 del CTS ed è approvato dalla Direzione Regionale entro i termini di cui al Regolamento sopra citato al comma 1. Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.
4. I documenti approvati saranno trascritti sul libro dei verbali e saranno depositati e consultabili presso la sede nazionale.
5. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei termini previsti dal CTS.

### **Art. 17 – (Bilancio sociale)**

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il Bilancio Sociale secondo quanto previsto dall'art. 14 del CTS e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il Bilancio Sociale deve essere pubblicato nel sito internet dell'Associazione ed insieme ad esso gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il Bilancio Sociale va depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 18 – (Libri sociali obbligatori)**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento all'art. 15 del CTS. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà ad indicare il giorno e l'orario nel quale è possibile accedere al luogo dove sono conservati. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto anche con modalità elettroniche.

### **Art. 19 - (Scioglimento dell'Associazione)**

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea Regionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Regionale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del CTS.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1, del CTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

## PARTE QUARTA

### **Art. 20 – (Volontariato e attività di volontariato)**

1. L'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

### **Art. 21 – (Regolamento di attuazione dello Statuto)**

L'Associazione Nazionale deve dotarsi di un Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale. Il regolamento è deliberato dalla Direzione Nazionale a maggioranza su proposta del Comitato di Presidenza.

L'ADOC APS sede dell'EMILIA ROMAGNA si impegna ad attuarlo e a rispettarlo.

### **Art. 22 – (Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica lo Statuto dell'ADOC APS NAZIONALE, quanto disposto dal codice del Terzo settore e successive



modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile allo Statuto dell'ADOC APS NAZIONALE, al CTS e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea Regionale a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Approvato all'unanimità in data 7 gennaio 2021.

Bologna, 7 gennaio 2021